



Comune di Campagnano di Roma

Città metropolitana di Roma Capitale

Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 22.12.2016

Regolamento del Gruppo Comunale dei volontari di Protezione civile di Campagnano di Roma

Art.1 (Oggetto e Finalità)

Oggetto del presente Regolamento è la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art.3 della legge n°225/92.

E' costituito presso la Sede Municipale (o altro luogo a ciò deputato) il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino dell'Unione Europea, ovvero essere in regola con il permesso di soggiorno qualora cittadino non comunitario;
- 2) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
- 3) godere dei diritti civili;
- 4) non far parte, fatti salvi specifici e particolari casi, che saranno debitamente valutati ed autorizzati dal Sindaco, di altri organismi, gruppi od associazione che operano nel campo della Protezione Civile;

Il gruppo volontari di Protezione Civile del Comune di Campagnano di Roma si qualifica come una organizzazione apartitica, apolitica e aconfessionale nell'ambito di protezione civile nazionale operante a livello locale, con possibilità di intervento anche a livello intercomunale, regionale, nazionale nel rispetto dei dispositivi legislativi dello stato italiano nelle funzioni di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino.

Il gruppo è iscritto all'agenzia regionale di Protezione Civile.

Nel gruppo sono ammessi cittadini che manifestano interesse a svolgere la loro attività su base volontaria e a titolo gratuito a vantaggio della cittadinanza locale, allo scopo di prestare la loro opera – senza fini di lucro o vantaggi personali – nell'ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso in caso di calamità, di superamento dell'emergenza e di formazione nella materia suddetta.

Art.2 (Ammissione e rinuncia)

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, successivamente alla predisposizione di un pubblico avviso che ne individui i criteri di ammissione.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia – rilasciato dall'amministrazione stessa - che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica od eventuale specializzazione. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere

posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

All'atto della domanda di partecipazione al Gruppo il Volontario dovrà compilare la "scheda volontario" e dichiarare esplicitamente se intende svolgere la propria attività solo nell'ambito comunale od anche provinciale, regionale e nazionale, come specificato all'Art.6.

In caso di rinuncia del volontario, questi sarà tenuto a comunicarlo tempestivamente al protocollo dell'ente e l'amministrazione comunale provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Art.3 (Il Responsabile)

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della Legge n°225/92, è autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. In caso di emergenza il Sindaco ne dà immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il suddetto coordinatore può essere revocato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del sindaco.

Art.4 (Attività)

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Predispone ed aggiorna:
 - Le schede con i nominativi dei volontari iscritti solo al gruppo comunale, dei volontari iscritti anche ad un'altra organizzazione di volontariato di protezione civile e dei volontari disponibili per emergenze al di fuori del territorio comunale;
 - Le schede relative ai materiali e mezzi a disposizione per l'attività di protezione civile;
 - Le relazioni per le attività poste in essere dal gruppo.
- Coordina Garantisce turni di reperibilità del gruppo comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- Cura l'informazione e la formazione del gruppo sia attraverso addestramenti interni, sia favorendo la partecipazione, secondo i programmi formativi degli enti competenti, ai corsi di formazione finalizzati a favorire la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- Collabora con il comune e con gli enti competenti per l'organizzazione di esercitazioni;
- Collabora con il comune per l'attività di informazione alla popolazione per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione civile;
- Sviluppa ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile.

Art.5 (Attivazione)

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, e degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Il coordinatore del gruppo, nel corso di attività di protezione civile (ordinarie e straordinarie), svolge compiti di indirizzo e raccordo tra il sindaco ed il gruppo comunale.

Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel piano di emergenza

comunale (P.E.C.), nei piani di emergenza sovracomunali e, comunque, secondo quanto definito, in materia di volontariato, dal sistema legislativo vigente.

Art.6 (Modalità organizzative)

Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, provinciale, regionale o nazionale, in relazione a quanto previsto nel Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, il volontario del gruppo comunale deve rispondere alle autorità preposte secondo le modalità di seguito delineate:

Quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale

tutto il gruppo risponde al Sindaco, in quanto autorità comunale di Protezione Civile;

Quando l'emergenza si verifica sul territorio extra-comunale

i volontari del gruppo comunale rispondono direttamente al Coordinamento Operativo Intercomunale (C.O.I.), a cui il gruppo aderisce, ovvero ai Coordinamenti dei gruppi sovracomunali esistenti;

Al fine dello svolgimento delle attività, secondo le modalità sopra citate, il Gruppo Comunale intende aderire al C.O.I di riferimento.

Art.7 (Doveri del Volontario)

Il volontario che aderisce al gruppo comunale è tenuto a partecipare alle attività menzionate agli art. 4, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Il volontario è tenuto altresì a partecipare con continuità alle attività del gruppo, a mantenere un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale da non compromettere la buona reputazione e funzionalità del gruppo, a non danneggiare con dolo i materiali in dotazione al gruppo ed a non utilizzare materiali per i quali non sia stato debitamente addestrato ed autorizzato.

Il volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte il presente Regolamento.

Art.8 (Diritti del Volontario)

Ai sensi dell'art.9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194 e s.m.i. e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile – purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro regionale del volontariato di protezione civile presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile – saranno garantiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio - nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile - i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n°266 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia;
- il rimborso delle spese sostenute, in conformità all'art.10 DPR 194/2001 e s.m.i. – nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, suddivise in:

1. spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 2. reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
 3. altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività o interventi autorizzati;
- ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta (secondo le modalità delineate nel DPR194/2001 e s.m.i., art.9, comma 9) viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
 - ai volontari lavoratori autonomi, che ne facciano richiesta, viene corrisposto il rimborso per il mancato guadagno (DPR.194/2001 e s.m.i., art.9, comma10);

Al gruppo comunale potranno inoltre essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi (art.3 DPR194/2001 e s.m.i.), per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini (art.4 DPR194/2001 e s.m.i.).

Art.9 (Addestramento)

I volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti con il supporto di tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni od Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art.10 (Equipaggiamento)

Per le attività di cui all'artt. 1 e 4 i volontari del Gruppo usufruiscono degli equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune o dagli Enti sovraordinati.

I volontari dovranno custodire con la diligenza del buon padre di famiglia le attrezzature ed i d.p.i. messi a disposizione che non potranno essere utilizzati per altri scopi.

In caso di rinuncia, sospensione, sostituzione ed espulsione il volontario è tenuto alla restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art.11 (Garanzie)

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art.12 (Assicurazione)

Per le attività di cui all'art. 1 i volontari del Gruppo Comunale – ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91 - sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale polizza è a carico dell'Amministrazione Comunale ed integra la copertura assicurativa prevista dal Dipartimento di Protezione Civile in caso di impiego in emergenza od in occasione di esercitazioni preventivamente autorizzate, come previsto nella Circolare 16 Novembre 1994, per le organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento di Protezione Civile.

Art.13
(Accettazione Regolamento)

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al gruppo. Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea - in via precauzionale - attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e - ad insindacabile giudizio del Sindaco medesimo - l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Art.14
(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo di Protezione Civile coincide con quello del comune.
Nel bilancio del comune verranno iscritti appositi capitoli di spesa dove verranno imputati gli oneri relativi alle attività del gruppo.
Verrà istituito un apposito capitolo di bilancio in entrata dove verranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti dall'attività del gruppo, che dovranno essere utilizzate unicamente a supporto delle attività del Gruppo Comunale.

Art. 15
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.